Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Lunedì, 31 maggio 1926** — **Numero 125**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprini.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonsogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *«Dante Alighieri» di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A. Signorelli.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *NB.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

Ministero dell'economia nazionale:

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1166.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 maggio 1926, n. 855.

Composizione e organico dell'arma dei carabinieri Reali, norme per l'accertamento dell'idoneità al trasferimento dei subalterni al servizio dell'arma, reclutamento straordinario di ufficiali nel Corpo di commissariato, aggiunte e varianti a disposizioni particolari delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e sulla procedura da seguirsi negli accertamenti medico legali ed organico dei commissari di leva del ruolo ad esaurimento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 11 marzo 1926, nn. 396, 397, 398, 400 e 416, sull'ordinamento del Regio esercito, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, e sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico legali;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2986, riguardante il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente;

Ritenuta l'urgente necessità di determinare la composizione e l'organico dell'arma dei carabinieri Reali e di stabilire le norme per l'accertamento, mediante il compimento di apposito corso tecnico professionale, dell'idoneità dei subalterni al servizio dell'arma, nonchè di provvedere ad un reclutamento straordinario di capitani e tenenti nel Corpo di commissariato (ufficiali commissari), di apportare talune aggiunte e varianti alle citate leggi sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico legali, e di stabilire la tabella organica dei commissari di leva del ruolo ad esaurimento;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto coi Ministri per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I. — *Ordinamento dell'arma dei carabinieri Reali e varianti alle disposizioni pel reclutamento nell'arma di ufficiali subalterni.*

Art. 1.

L'Arma dei CC. RR. comprende:

a) il Comando generale dell'arma dei CC. RR.;
b) 5 ispettorati di zona dei CC. RR.;
c) 21 legioni territoriali CC. RR.;
d) un raggruppamento battaglioni e squadroni CC. RR.;
e) 2 legioni allievi CC. RR.;
f) 1 scuola allievi sottufficiali CC. RR.

La carica di comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali può essere devoluta ad un generale di corpo d'armata o ad un generale di divisione.

Sono in conseguenza modificate le tabelle di cui agli articoli 9 e 44 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito.

Art. 2.

L'organico degli ufficiali dei CC. RR. è il seguente:

Generale di divisione comandante in 2ª dell'arma dei CC. RR.	1
Generali di brigata ispettori di zona dei CC. RR.	5
Totale	6
Colonnelli	26
Tenenti colonnelli	90
Maggiori	73
Capitani	360
Tenenti e sottotenenti	690
Maestro direttore di banda	1
Totale	1240

L'organico predetto sarà raggiunto gradualmente con disposizioni particolari del Ministro per la guerra.

Non sono compresi in esso gli ufficiali addetti a servizi dipendenti dalla Regia marina e dalla Regia aeronautica, quelli che sono portati sul quadro organico delle truppe coloniali e quelli che sono addetti a servizi vari estranei all'Esercito.

Art. 3.

La suddivisione delle unità elencate nell'art. 1 del presente decreto in minori unità, ed il numero di queste, sono stabiliti di comune accordo fra il Ministro per la guerra e quello dell'interno.

Art. 4.

La denominazione di « Generali di brigata ispettori di zona dei CC. RR. », di cui al precedente art. 2, sostituisce quella di « Generali di brigata comandanti di gruppo di legioni di CC. RR. », adoperata dagli articoli 2 e 44 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito.

Art. 5.

Nella prima applicazione del presente ordinamento, il Ministro per la guerra ha facoltà di limitare le promozioni al grado di tenente colonnello ad un minimo di un terzo delle vacanze fino al 31 dicembre 1927.

Art. 6.

La facoltà del Ministro per la guerra, prevista dall'art. 53 della legge 11 marzo 1926, n. 396, di collocare in aspettativa per riduzione dei quadri, di cui al R. decreto-legge 25 novembre 1925, n. 2049, ufficiali che abbiano 13 anni di servizio computate le campagne, ma non meno di 10 anni di effettivo servizio prestato, secondo le disposizioni e norme ed alle condizioni indicate nel citato R. decreto-legge, è estesa altresì a quanto concerne l'applicazione del presente ordinamento per quei gradi in cui si verificano eccedenze, ferma rimanendo l'avvertenza che per i gradi di tenente colonnello e di maggiore le eccedenze saranno considerate sulla base della somma dei posti assegnati ai due gradi come se si trattasse di un grado solo.

Il termine per la presentazione delle domande da parte degli interessati è fissato al 31 agosto 1926.

Art. 7.

Il comma *a*) 1° dell'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2986, è sostituito dal seguente:

« *a*) 1° per l'arma dei CC. RR., dai tenenti in servizio permanente di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che abbiano non meno di due anni di grado, che non provengano dalla categoria indicata al comma *b*) del presente articolo, e che, dopo il compimento di apposito corso tecnico professionale di abilitazione al servizio nell'arma dei CO. RR., vengano giudicati idonei ».

Art. 8.

Il trasferimento dei tenenti di complemento di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che, in base all'art. 13 del R. decreto 2986 del 30 dicembre 1923, è consentito sino al 1° agosto 1927, sarà effettuato sotto l'osservanza delle norme contenute nel precedente art. 7.

II. — *Reclutamento straordinario di capitani o tenenti nel Corpo di commissariato (ufficiali commissari).*

Art. 9.

E' data facoltà al Ministero della guerra di trasferire, a domanda, nel Corpo di commissariato militare (ufficiali commissari) n. 30 tra capitani e tenenti del servizio permanente appartenenti alle varie armi, agli ufficiali di sussistenza, al corpo di amministrazione ed agli ufficiali farmacisti dei ruoli e gradi ove esistano eccedenze e nei limiti delle eccedenze stesse.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze, saranno stabilite le norme di integrazione e di completamento per regolare detto trasferimento.

III. — *Aggiunte e varianti a disposizioni particolari delle leggi 11 marzo 1926, nn. 398 e 416, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali.*

Art. 10.

Il periodo di tre anni, di cui all'art. 116 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, per la promozione a tenente dei sottotenenti dei carabinieri Reali provenienti dalla scuola allievi ufficiali dei carabinieri Reali decorre dalla data di ammissione, in qualità di allievi, nella scuola predetta, dalla quale data essi assumono, a norma dell'art. 12 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2986, l'anzianità nel grado di sottotenente.

Art. 11.

Per gli ufficiali dei carabinieri Reali le autorità incaricate di pronunciare il giudizio di primo grado nell'assegnazione del punto di merito di cui all'art. 42 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, terranno conto, nella valutazione dei requisiti specificati al n. 4° del citato articolo, delle distinzioni e ricompense conseguite in guerra e nell'esecuzione dei servizi d'ordine e di sicurezza pubblica, o anche in una soltanto delle indicate circostanze.

Art. 12.

Dagli esperimenti di cui all'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito sono dispensati i tenenti colonnelli che durante la guerra 1915-1918 abbiano tenuto lodevolmente per almeno tre mesi in zona di operazione il comando di reggimento o di unità organicamente devoluta al comando di un colonnello, oppure quelli che siano stati investiti con apposito provvedimento delle funzioni del grado superiore.

La valutazione del servizio prestato nelle condizioni su dette terrà luogo, a tutti gli effetti, di quella per gli esperimenti, e sarà fatta dalla Commissione centrale d'avanzamento, la quale vi procederà solo quando, a termine dell'articolo 67 della citata legge, l'ufficiale interessato abbia riportato nel giudizio decisivo un punto non inferiore a quindici ventesimi.

Nel procedere a detta valutazione la Commissione assegnerà un punto espresso in ventesimi che concorrerà a norma dell'art. 47 della legge, per la formazione del punto di classifica definitivo.

Restano per tutt'altro ferme ed invariate le disposizioni degli articoli 65, 66, 67, 68, 69 e 70 della legge.

Art. 13.

L'ultima riga dell'art. 12 della legge 11 marzo 1926, numero 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito è così sostituita:

« la cancellazione dai ruoli di cui agli articoli 35 e 68 ».

L'ultimo periodo dell'art. 68 della legge medesima: « Alla scadenza di detto periodo sono collocati in aspettativa per riduzione dei quadri » è soppresso.

Art. 14.

Gli attuali sottotenenti in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (eccettuati i maestri direttori di banda ed i maestri di scherma), saranno promossi al grado di tenente secondo le disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore della legge 11 marzo 1926, n. 398.

Art. 15.

I colonnelli e i generali di brigata e di divisione e gradi corrispondenti, che abbiano almeno due campagne di guerra, esclusi definitivamente dall'avanzamento nel periodo dal 30 marzo 1926 al 31 dicembre 1928, saranno, in deroga alle disposizioni degli articoli 75 e 35, 1° comma, della legge 11 marzo 1926, n. 398, collocati in aspettativa per riduzione di quadri, regolata, meno per quanto riguarda la durata e il trattamento di quiescenza, dalle disposizioni del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600.

La durata dell'aspettativa non potrà eccedere i quattro anni, allo scadere dei quali, o anche prima nel caso di raggiungimento dei limiti di età, gli ufficiali di cui si tratta saranno collocati in ausiliaria o a riposo e liquideranno la pensione con le norme ordinarie, sulla media degli stipendi che essi avrebbero percepiti se fossero rimasti in servizio nel triennio.

Resta, beninteso, fermo anche per gli ufficiali predetti il disposto del 2° comma dell'art. 35 della citata legge 11 marzo 1926, n. 398.

Art. 16.

All'art. 3 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600, e all'art. 3 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1938, sul collocamento in aspettativa per riduzione di quadri rispetti-

vamente degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, tra le parole « agli effetti » e quelle che seguono, sono inserite le altre « della posizione di stato e degli obblighi di servizio ».

Art. 17.

Dopo l'art. 9 della legge 11 marzo 1926, n. 416, recante nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti delle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato, è aggiunto il seguente:

« Art. 9-*bis*. — Analogamente a quanto dispone l'art. 6 per i personali civili, militari ed operai del Regio esercito, anche per gli altri personali di cui agli articoli 7, 8 e 9 nulla è mutato per quanto riguarda le visite collegiali ai sensi e per gli effetti di cui ai titoli III e IV del regolamento 5 settembre 1895, n. 603, restando inteso però che le visite collegiali di primo grado e quelle di appello in sede di reclamo saranno eseguite dagli stessi organi medico-legali per ciascun personale contemplati dai citati articoli ».

IV. — *Organico dei commissari di leva del ruolo ad esaurimento.*

Art. 18.

Ferma rimanendo la disposizione di cui alla nota 1 all'art. 7 della legge 11 marzo 1926, n. 400 sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, per i 22 commissari di leva del ruolo ad esaurimento in detta nota indicati è stabilita la seguente tabella organica:

	Numero dei posti
Grado ottavo	5
Grado nono	7
Gradi decimo e undecimo	10
Totale	22

V. — *Disposizione finale.*

Art. 19.

E' data facoltà al Ministro per la guerra per la prima applicazione del presente decreto di emanare norme esecutive nell'attesa della pubblicazione del regolamento.

Il presente decreto entra in vigore dal 15 marzo 1926 per quanto riguarda l'ordinamento dell'arma dei carabinieri Reali di cui al precedente capo I, e pel rimanente dal 30 marzo 1926 e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1926.
Atti del Governo, registro 248, foglio 154. — COOP.

Numero di pubblicazione **1167.**

REGIO DECRETO-LEGGE 16 maggio 1926, n. 856.

Equiparazione, per gli effetti della riduzione della ferma di leva, dei caduti o mutilati per la causa nazionale ai caduti e mutilati per causa del servizio militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 3 e 4 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3, e il R. decreto 4 febbraio 1923, n. 406;

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2275;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di equiparare, agli effetti della riduzione di ferma degli inscritti di leva, ai caduti o mutilati per causa di servizio militare i caduti o mutilati per la causa nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti dell'ammissione a ferma ridotta di cui ai Regi decreti 7 gennaio 1923, n. 3, e 4 febbraio 1923, n. 406, sono equiparati ai deceduti o mutilati per causa di servizio militare i deceduti o mutilati nelle circostanze indicate nell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

Art. 2.

Il presente decreto, che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1926.
Atti del Governo, registro 248, foglio 155. — COOP.

Numero di pubblicazione **1168.**

REGIO DECRETO-LEGGE 20 maggio 1926, n. 854.

Disposizioni per la cattura del passero, a fine di protezione della coltura granaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 3 del R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 754, recante modifiche alla legge 24 giugno 1923, n. 1420, sulla caccia, e 43 e 44 del regolamento 24 settembre 1923, n. 2448;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di difendere la produzione dei cereali dai danni recati dal passero;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino al 14 agosto 1926, fermo restando il divieto dell'uso del fucile, nelle zone ove si coltivano cereali:

a) la cattura dei passeri è autorizzata, purchè sia effettuata con mezzi di aucupio non vietati dalla legge 24 giugno 1923, n. 1420. Per richiamo è permesso usare soltanto il passero;

b) la facoltà di cui all'art. 43 del regolamento 24 settembre 1923, n. 2448, può essere esercitata anche nei riguardi del passero, esclusivamente però sui tetti delle abitazioni e nei fienili.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1926.
Atti del Governo, registro 248, *foglio* 146. — COOP

Numero di pubblicazione **1169.**

REGIO DECRETO-LEGGE 16 maggio 1926, n. **865.**

Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 13 luglio 1911, n. 745, circa provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali;

Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali mercantili;

Ritenuta la necessità e l'assoluta urgenza di emanare norme regolatrici del regime di protezione dell'industria delle costruzioni navali mercantili in sostituzione di quelle suindicate e che stanno per scadere;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quelli per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Agevolazioni e compensi per le costruzioni navali.

Art. 1.

Sono concessi alle costruzioni navali, per la durata di dodici anni, dal giorno in cui andrà in vigore il presente decreto, le agevolazioni doganali e fiscali ed i compensi di costruzione e daziari indicati nei seguenti articoli.

Art. 2.

Per la costruzione in Italia, per conto di nazionali, delle navi mercantili, delle draghe e dei rimorchiatori pontati di mare, dei laghi, delle lagune e dei fiumi, i costruttori hanno la facoltà d'importare dall'estero, in franchigia dei dazi, i materiali metallici necessari alla costruzione dello scafo.

Il peso di tali materiali, ammessi alla importazione in franchigia, non deve però eccedere il limite massimo di kg. 480 per ogni tonnellata di stazza lorda nel caso di scafi metallici di stazza lorda superiore a 1000 tonnellate; di kg. 520 nel caso di scafi metallici di stazza lorda inferiore a 1000 tonnellate; e di kg. 100 e 120 rispettivamente nel caso di scafi di legno e di cemento armato.

Entro tali limiti massimi di peso, per le lamiere, le verghe sagomate e le verghe tonde necessarie alla costruzione dello scafo, acquistate dai costruttori e che risultino di produzione nazionale e fabbricate con materiale libero da vincolo doganale, verrà corrisposto ai costruttori stessi un compenso daziario nella misura di L. 7.75 per quintale.

Tale misura vale per il materiale commesso dai cantieri dopo la pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia sino alla fine del primo esercizio finanziario dall'entrata in vigore del decreto stesso. Per il materiale commesso nei successivi esercizi finanziari il Ministro per le comunicazioni, sentiti i Ministri per le finanze e per l'economia nazionale, stabilirà di esercizio in esercizio la misura del compenso stesso.

I costruttori, entro quindici giorni dalla data in cui avranno passato le commesse ai produttori nazionali, dovranno farne regolare denuncia all'Amministrazione.

Art. 3.

Oltre il trattamento di cui al precedente art. 2, e per le navi mercantili, draghe e rimorchiatori pontati che soddisfino alle condizioni ivi specificate, è corrisposto, ai costruttori, un compenso di costruzione per ogni tonnellata di stazza lorda fissato come segue:

a) L. 32 per scafi metallici;

b) L. 20 per scafi di cemento armato;

c) L. 9 per velieri a scafo di legno, e per rimorchiatori pontati a scafo di legno di stazza lorda non superiore a 150 tonnellate e di potenza non inferiore a 90 cavalli asse.

Gli accennati compensi di costruzione saranno corrisposti per le navi, draghe e rimorchiatori pontati, che ne hanno diritto, varati nei primi quattro anni dalla entrata in vigore del presente decreto; saranno ridotti del 10 per cento se le nominate unità, che ne hanno diritto, saranno varate nei successivi quattro anni; e finalmente saranno ridotti del 20 per cento se le citate unità, che ne hanno diritto, saranno varate negli ultimi quattro anni di validità del presente decreto.

Art. 4.

Le strutture delle navi mercantili a scafo metallico debbono essere tali da consentire l'installazione di cannoni del calibro massimo di 152 mm., da sistemarsi in caso di guerra, nelle eventualità che sia necessario armare le navi stesse a scopo difensivo.

I costruttori delle navi a scafo metallico devono, prima di iniziarne la costruzione, sottoporre i piani al capo di Stato Maggiore della marina che indicherà i lavori da eseguirsi all'uopo.

Art. 5.

Per la costruzione in Italia per conto di nazionali di apparati motori completi, incluse tubolature, grigliati e pagliuoli; di macchine, di caldaie e di apparecchi ausiliari di apparati motori; di apparecchi ausiliari di bordo destinati a navi mercantili, a draghe ed a rimorchiatori pontati di mare, dei laghi, delle lagune e dei fiumi nonchè applicati in servizio ausiliario su velieri di bandiera nazionale, i costruttori hanno la facoltà di importare dall'estero, in franchigia dei dazi, i materiali metallici necessari alle predette costruzioni.

Il peso di tali materiali ammessi alla importazione in franchigia non deve però eccedere il limite massimo di kg. 170 per cavallo asse per gli apparati motori completi alternativi ed a turbina a vapore e kg. 200 per cavallo asse per gli apparati motori a combustione interna.

Per quella parte di materiale metallico necessario alle costruzioni suddette, acquistato dal costruttore, e che risulti di produzione nazionale e fabbricato con materiale libero da vincolo doganale, verrà corrisposto al costruttore stesso un compenso daziario per le specie di materiali e nelle misure seguenti:

a) L. 7.75 per quintale, entro i limiti di kg. 50 per cavallo asse, per i laminati e profilati;

b) L. 20 per quintale, entro i limiti di kg. 10 per cavallo asse, pei tubi di acciaio senza saldatura e di kg. 5 per cavallo asse per i forni ondulati.

Tali misure valgono pel materiale commesso dai cantieri, dopo la pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia, sino alla fine del primo esercizio finanziario dall'entrata in vigore del decreto stesso. Per il materiale commesso nei successivi esercizi finanziari il Ministro per le comunicazioni, sentiti i Ministri per le finanze e per l'economia nazionale, stabilirà di esercizio in esercizio la misura del compenso stesso.

I costruttori, entro quindici giorni dalla data in cui avranno passate le commesse ai produttori nazionali, dovranno farne regolare denunzia all'Amministrazione.

Art. 6.

Oltre il trattamento, di cui al precedente art. 5, per gli apparati motori completi, macchine, caldaie ed apparecchi ausiliari di apparati motori, nonchè per gli apparecchi ausiliari di bordo, che soddisfino alle condizioni ivi specificate, sono concessi ai costruttori i seguenti compensi di costruzione:

a) per gli apparati motori completi, qualunque ne sia la specie della forza motrice, il compenso per cavallo effettivo sull'asse motore, in funzione del consumo di combustibile, risultante dal seguente specchietto:

Consumo di combustibile per cavallo-asse e per ora — Grammi	Compenso per cavallo-asse — Lire
Da 700 a 800 inclusi	16
» 650 a 700 »	18
» 600 a 650 »	20
» 550 a 600 »	21
» 500 a 550 »	22
» 450 a 500 »	23
» 400 a 450 »	24
» 350 a 400 »	26
» 300 a 350 »	28
» 250 a 300 »	30
» 200 a 250 »	32
» 175 a 200 »	34
» 175 e meno	36

I consumi di combustibile, considerati nello specchietto precedente, comprendono quelli pel funzionamento delle macchine motrici, e di tutti gli apparecchi ausiliari connessi coll'apparato motore. Essi sono riferiti a nafta od olio pesante della densità a 15° C di 0,890 o più. Per nafte od olii più leggeri, i consumi indicati vanno diminuiti nella misura del rapporto fra la densità del nuovo combustibile e 0,890. Per carbone i consumi indicati vanno aumentati nel rapporto da 4 a 3;

b) per caldaie ausiliarie a vapore, destinate esclusivamente per i servizi ed apparecchi ausiliari di bordo; per parti elementari di apparati motori (macchine, caldaie, od apparecchi ausiliari) di sostituzione, di ricambio o di complemento di apparati motori in esercizio da almeno un anno, L. 11 per quintale;

c) per gli apparecchi ausiliari di bordo non assegnati all'apparato motore, qualunque ne sia la specie della forza motrice, L. 12 per quintale.

I compensi di costruzione di cui al presente articolo saranno pagati per gli apparati motori completi, per le macchine, per le caldaie e per gli apparecchi ausiliari di apparati motori, nonchè per gli apparecchi ausiliari di bordo, che ne hanno diritto, costruiti nei primi quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto; saranno ridotti del 10 per cento quando i nominati materiali, che ne hanno diritto, siano costruiti nei successivi quattro anni e finalmente saranno ridotti del 20 per cento quando i materiali sopraccennati, che ne hanno diritto, siano costruiti negli ultimi quattro anni di validità del presente decreto.

Art. 7.

Per la costruzione degli apparati motori completi indicati agli articoli precedenti 5 e 6, il costruttore, oltre i materiali di cui all'art. 5 stesso, può importare dall'estero in franchigia dei dazi gli apparecchi finiti speciali, che ad insindacabile giudizio del Ministro per le comunicazioni siano di uso indispensabile, in relazione al tipo di apparato motore, e non siano di corrente fabbricazione in Italia.

Quando nella costruzione siano impiegate parti staccate provenienti dall'estero, per le quali sia stato pagato il dazio

doganale, i compensi di costruzione degli apparati motori completi o delle macchine o delle caldaie, o degli apparecchi ausiliari, nella cui costruzione siano state impiegate tali parti, sono rispettivamente ridotti in proporzione del peso del materiale stesso rispetto al peso totale delle relative costruzioni. Non sarà tuttavia tenuto conto, agli effetti di questa riduzione dei compensi di costruzione, del peso di:

a) ferri ed acciai in getti od in pezzi fucinati o stampati a caldo, grezzi o lavorati su piccola parte della loro superficie;

b) alberi a manovelle e linee di assi,

eventualmente importati dall'estero con pagamento di dazio doganale.

Quando poi il peso complessivo delle parti staccate provenienti dall'estero, sulle quali sia stato pagato il dazio di confine, compresi i materiali alle lettere a) e b) del precedente paragrafo, superi la metà del peso totale degli apparati motori, o delle macchine, o delle caldaie, o degli apparecchi ausiliari, nella cui costruzione le parti suddette sono state impiegate, nessun compenso è dovuto per tali costruzioni.

Art. 8.

Le navi mercantili ammesse a godere dei benefici di cui ai precedenti articoli, saranno altresì esenti dall'imposta di ricchezza mobile per i primi 5 anni di esercizio effettivo.

Le navi di cui sopra, che al cessare della validità del presente decreto siano state varate, ma non siano entrate in esercizio effettivo, manterranno ancora i benefici del precedente comma quando entrino in effettivo esercizio entro 8 mesi dalla data del varo, se trattasi di navi da carico o di velieri; entro 12 mesi se trattasi di navi miste o da passeggeri di stazza lorda non superiore a 20,000 tonnellate; ed infine entro 15 mesi, dalla data del varo, se trattasi di navi da passeggeri di stazza lorda superiore alle 20,000 tonnellate.

Art. 9.

Per aver diritto ai benefici portati dai precedenti articoli le navi mercantili, le draghe ed i rimorchiatori pontati devono essere inscritti nella più alta classe del « Registro italiano », e dovranno conservare la nazionalità italiana per almeno cinque anni dalla loro entrata in effettivo esercizio. Durante questo periodo di tempo le condizioni di navigabilità, delle unità sopra accennate, saranno accertate dai periti del sopracitato « Registro ».

Le navi dovranno inoltre avere le sistemazioni di cui si fa cenno al precedente art. 4.

Gli apparati motori completi, le macchine, le caldaie, gli apparecchi ausiliari, per aver diritto ai benefici portati dai precedenti articoli, dovranno essere destinati a navi mercantili, draghe e rimorchiatori pontati nazionali costruiti sotto la sorveglianza del predetto « Registro italiano », ed ottenere in unione agli scafi sui quali saranno imbarcati la più alta classifica del « Registro » medesimo.

Venendo a mancare una delle precedenti condizioni, i proprietari delle navi mercantili, delle draghe e dei rimorchiatori pontati dovranno versare integralmente all'Erario, l'ammontare dei compensi di costruzione e daziari, a suo tempo corrisposti a chi di diritto, nonchè l'importo dei dazi dei materiali introdotti in franchigia e l'ammontare delle imposte di ricchezza mobile non pagate.

Il Ministro per le comunicazioni potrà, però, autorizzare la vendita di navi mercantili a cittadini o sudditi esteri, anche prima che sia trascorso il periodo di cinque anni dalla loro entrata in regolare esercizio, seguendo le norme del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2794, salvo la sostituzione nell'art. 5 di detto decreto-legge, dei benefici portati dal presente decreto ai benefici del R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211.

Art. 10.

Le agevolazioni doganali, i compensi di costruzione e daziari e l'esonero dell'imposta di ricchezza mobile, di cui ai precedenti articoli, non sono concessi:

1° agli scafi di navi con ossatura interamente di ferro o di acciaio ed il fasciame esterno di legno;

2° agli scafi di ferro, acciaio e legno di navi commesse da Amministrazioni governative o ad esse destinate;

3° ai rimorchiatori senza coperta;

4° agli scafi di ferro, acciaio e legno non destinati alla navigazione, ma riservati ai servizi complementari nell'interno dei porti, delle rade, dei laghi, delle lagune e dei fiumi, od alla navigazione a rimorchio: come bette, cisterne, pontoni, barche, battelli, boe, gavitelli, zattere da calafati e simili;

5° agli apparati motori completi, macchine, caldaie ed apparecchi ausiliari destinati agli scafi dianzi elencati.

Per gli scafi e gli apparati motori delle navi da diporto non sono concessi compensi ed esoneri, ma solo il trattamento dell'importazione temporanea in franchigia dei dazi di cui al successivo art. 14.

Art. 11.

Nessuna nave, che abbia goduto dei benefici del presente decreto, potrà essere ammessa ad esercitare i servizi complementari di cui al n. 4 dell'art. 10 precedente, nei primi cinque anni dalla data del varo, se il proprietario di essa non abbia anticipatamente versato all'Erario l'ammontare dei compensi di costruzione e daziari a suo tempo corrisposti a chi di diritto, nonchè l'importo dei dazi dei materiali introdotti in franchigia e l'ammontare delle imposte di ricchezza mobile non pagate.

Le navi di costruzione estera addette alla navigazione, che vengono trasformate in galleggianti e destinati ai servizi predetti, sono soggette al dazio d'importazione stabilito pei galleggianti indicati al n. 4 dell'art. 10 predetto; quando però esse si trovino già inscritte nelle matricole del Regno, è accordata la riduzione di un quinto sul dazio proprio degli scafi per ogni anno compiuto dal giorno della inscrizione, e, dopo compiuti cinque anni, sono trattate come quelle di costruzione nazionale.

Art. 12.

I compensi daziari e di costruzione, di cui agli articoli 2, 5 e 3, 6 precedenti, saranno corrisposti con l'aggiunta del cambio oro medio del mese in cui verrà fatta la dichiarazione di costruzione delle navi, delle draghe e dei rimorchiatori pontati o degli apparati motori completi o delle parti elementari di questi (macchine, caldaie od apparecchi ausiliari) o degli apparecchi ausiliari di bordo.

Il cambio oro, da assumere per i computi di cui sopra, è quello del corso medio dei cambi forniti dal Ministero dell'economia nazionale e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Art. 13.

La liquidazione dei compensi di costruzione sarà eseguita in base alla stazza lorda, alla potenza degli apparati motori ed ai pesi delle macchine, delle caldaie e degli apparecchi ausiliari, quali risulteranno accertati a costruzione ultimata.

L'ammontare totale (per scafo, apparato motore ed ausiliari) dei compensi di cui sopra per ogni nave mercantile, draga e rimorchiatore pontato, non potrà eccedere l'importo complessivo dei compensi calcolato in base agli elementi forniti dal costruttore all'atto della dichiarazione di costruzione.

Qualora poi l'ammontare complessivo dei compensi risultati dagli accertamenti fatti (ammontare accertato), sia inferiore ai nove decimi dell'ammontare complessivo dei compensi calcolati in base agli elementi forniti dai costruttori all'atto della dichiarazione di costruzione (ammontare calcolato), il compenso definitivo, che sarà corrisposto ai costruttori, sarà determinato sottraendo dal doppio dell'ammontare accertato i nove decimi dell'ammontare calcolato.

La liquidazione dei compensi daziari dei materiali metallici di produzione nazionale, verrà pure fatta a costruzione ultimata, dopo aver accertato che il peso complessivo dei materiali metallici, necessari alla costruzione dello scafo, degli apparati motori completi, delle macchine, delle caldaie e degli apparecchi ausiliari, ed ammessi a godere sia della franchigia dei dazi sia del compenso stesso, non ecceda i limiti massimi di peso fissati per tonnellata di stazza lorda e per cavallo.

E' data facoltà all'Amministrazione di concedere, su richiesta dei costruttori, degli anticipi sul compenso di costruzione dello scafo, calcolato in base alla stazza lorda dichiarata, nella seguente misura:

a) il 40 per cento del compenso stesso, quando le ossature della nave e le principali paratie stagne risultino montate sullo scalo;

b) un ulteriore 20 per cento del compenso stesso, all'atto del varo.

Art. 14.

E' concesso il trattamento dell'importazione temporanea in franchigia dei dazi:

a) sui materiali metallici, impiegati nella costruzione degli scafi, delle macchine, delle caldaie e degli apparecchi ausiliari, sugli apparati motori completi ed apparecchi ausiliari e sulle parti staccate di essi, sugli oggetti di armamento, di dotazione e di ricambio, e su tutto quanto occorre alla costruzione ed all'allestimento delle navi da diporto commesse da nazionali e da stranieri; delle navi mercantili commesse da stranieri; degli apparati motori completi, delle macchine, delle caldaie, degli apparecchi ausiliari, dei galleggianti di ferro e di acciaio destinati all'esportazione; e delle navi da guerra, o di altro carattere, commesse da Governi stranieri ai cantieri nazionali;

b) sui materiali metallici, sulle macchine, caldaie intere ed apparecchi ausiliari o parti staccate di esse impiegate nella riparazione, trasformazione e modificazione eseguite in Italia di navi da diporto appartenenti a nazionali od a stranieri; di navi mercantili appartenenti a stranieri; e di navi da guerra, o di altro carattere, appartenenti a Governi stranieri;

c) sui macchinari finiti di tipo speciale che siano destinati a navi mercantili nazionali e che, ad insindacabile giudizio del Ministro per le comunicazioni, siano di uso indispensabile, tenuto conto del tipo della nave e non siano di corrente fabbricazione in Italia;

d) su tutti i materiali ed oggetti di dotazione e di ricambio, occorrenti per l'esercizio delle navi mercantili nazionali ed estere. Per le navi nazionali tale concessione avrà effetto soltanto dopo trascorso un anno dalla loro entrata in regolare esercizio.

Il Ministro per le comunicazioni, a suo insindacabile giudizio, potrà concedere il trattamento fissato alla lettera a) del presente articolo, anche per la costruzione di navi mercantili commesse da nazionali, purchè i costruttori ne facciano domanda all'atto della dichiarazione di costruzione, facendo rinuncia a tutti gli altri benefici portati dal presente decreto, ad eccezione dell'esonero della tassa di ricchezza mobile che, subordinatamente all'adempimento delle condizioni stabilite nei precedenti articoli 4, 9 e 11, rimane concesso per i primi tre anni di esercizio effettivo delle navi medesime.

Agevolazioni doganali e compensi per le modificazioni, trasformazioni e riparazioni.

Art. 15.

Per tutto il tempo di validità del presente decreto è concessa l'importazione temporanea, in franchigia dei dazi, dei materiali, esclusi quelli di consumo, impiegati nelle modificazioni, trasformazioni e riparazioni degli scafi, nonchè nelle riparazioni delle macchine, delle caldaie e degli apparati ausiliari, eseguite in Italia delle navi mercantili, draghe e rimorchiatori pontati nazionali.

Quando le accennate modificazioni, trasformazioni e riparazioni, eseguite in un unico e continuato periodo di tempo, abbiano tale entità da richiedere l'impiego di una quantità complessiva di materiale metallico nuovo non inferiore a tonnellate 5, sarà concesso per le stesse, al costruttore, un compenso di L. 7 per ogni quintale di materiale metallico nuovo sistemato, corrisposto con l'aggiunta del cambio oro medio (come stabilito al secondo comma dell'art. 12 precedente) del mese in cui i lavori risultino regolarmente iniziati.

Nella formazione di detto peso, e nel computo del relativo compenso, non saranno compresi quegli apparecchi, meccanismi od altro che abbiano diritto ad altri compensi in dipendenza del presente decreto.

Vigilanza dei lavori.

Art. 16.

I lavori di costruzione, di trasformazione e di riparazione, contemplati dal presente decreto, sono sottoposti alla vigilanza degli uffici od istituti che saranno stabiliti con decreto del Ministro per le comunicazioni.

Quando dai rapporti di questi uffici consti che i lavori non sono eseguiti secondo le buone regole d'arte, il Ministro per le comunicazioni, a suo insindacabile giudizio, potrà rifiutare il trattamento di franchigia ed i compensi daziari e di costruzione previsti dal presente decreto.

Disposizioni di carattere finanziario.

Art. 17.

Per provvedere alle disposizioni di cui ai precedenti articoli, con eccezione di quelle portate dall'art. 4, saranno stanziate in appositi capitoli della parte straordinaria del bilancio del Ministero delle comunicazioni, parte marina mercantile, le seguenti somme:

di L. 60,000,000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1926-27, 1927-28, 1928-29 e 1929-30;

di L. 57,000,000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1930-31, 1931-32, 1932-33 e 1933-34;

e di L. 54,000,000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1934-35, 1935-36, 1936-37 e 1937-38.

Tali somme saranno ripartite nelle seguenti due categorie:

1ª *Categoria.* — Somme per compensi di costruzione e compensi di modificazione, trasformazione e riparazione:

L. 34,000,000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1926-27, 1927-28, 1928-29, 1929-30;

L. 31,000,000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1930-31, 1931-32, 1932-33, 1933-34;

L. 28,000,000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1934-35, 1935-36, 1936-37, 1937-38;

2ª *Categoria.* — Somme per i compensi daziari:

L. 26,000,000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1926-27 al 1937-38 inclusi.

Le somme complessive stanziate per ciascun esercizio finanziario non dovranno essere in nessun caso superate; si potrà tuttavia, con decreto del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze, passare in ciascun esercizio delle somme da una categoria all'altra. Le variazioni di bilancio saranno disposte con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 18.

Per i lavori di cui all'art. 4 del presente decreto sarà determinato, prima della loro esecuzione, il costo degli stessi e la somma definitiva da pagare ai costruttori.

Il pagamento della somma di cui sopra avrà luogo verso presentazione della fattura, corredata da apposito certificato di collaudo, rilasciato dalle autorità all'uopo delegate dal Ministero della marina.

Art. 19.

Per provvedere al pagamento delle somme di cui al precedente art. 18, sarà stanziata nei bilanci del Ministero della marina la somma di L. 5,000,000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1926-27 al 1937-38 inclusi.

La suddetta somma per ciascun esercizio finanziario non dovrà essere in nessun caso superata.

Art. 20.

L'ammissione a godere dei benefici considerati nel presente decreto verrà ad insindacabile giudizio del Ministro per le comunicazioni, sulle domande dei costruttori presentate dopo la pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia, entro i limiti della somma stanziata per i diversi esercizi finanziari nel precedente art. 17, dando la precedenza alle navi per le linee sovvenzionate eseguite su piani che siano preventivamente sottoposti all'approvazione del Ministro stesso.

Le domande che non abbiano ottenuto tale ammissione, entro trenta giorni dalla loro presentazione, si intenderanno decadute.

Per gli scafi di cemento armato l'ammissione a godere dei benefici considerati nel presente decreto è limitata a 10,000 tonnellate di stazza lorda per ciascun esercizio finanziario.

Le navi di qualsiasi specie ammesse a fruire dei benefici suddetti che, dopo sei mesi dalla concessione di tale ammissione se di stazza lorda inferiore alle 6000 tonnellate, dopo otto mesi se di stazza lorda inferiore ad 8000 sino a 6000 tonnellate, dopo undici mesi se di stazza lorda inferiore alle 12,000 sino alle 8000 tonnellate e dopo 14 mesi se di stazza lorda di 12,000 tonnellate e più, non abbiano raggiunto un avanzamento dei lavori dello scafo pari almeno al 20 % della intera costruzione dello scafo nudo, o per le quali non sia stata ancora passata regolare commessa per le forniture dell'apparato motore, potranno, a giudizio insindacabile del Ministro per le comunicazioni, essere dichiarate decadute dalla concessione stessa.

Disposizioni transitorie.

Art. 21.

Le navi, che all'entrata in vigore del presente decreto siano state ammesse a godere dei benefici del R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, e non siano state varate entro il 31 dicembre 1926, potranno, a giudizio insindacabile del Ministro per le comunicazioni, essere ammesse a godere dei benefici del presente decreto. Faranno eccezione le navi destinate ai servizi marittimi sovvenzionati che manterranno il diritto al godimento di tutti i benefici dello stesso R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, quando entrino in esercizio effettivo alla data che sarà preventivamente stabilita con decreto del Ministero delle comunicazioni.

Le navi di stazza lorda superiore alle 5000 tonnellate, che alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia, siano state ammesse a godere dei benefici di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211, siano varate entro il 31 dicembre 1926, ma non possano entrare in servizio effettivo entro il 31 dicembre 1926, godranno della esenzione dell'imposta di ricchezza mobile per i primi tre anni di esercizio effettivo, quando entrino in effettivo esercizio entro il 30 giugno 1928.

Applicazione del decreto.

Art. 22.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° luglio 1926 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Con la stessa data cessano di aver vigore le disposizioni preesistenti emanate con leggi, Regi decreti-legge, o Regi decreti, a favore dell'industria delle costruzioni navali, contrarie al disposto del presente decreto.

Il Nostro Ministro proponente è autorizzato a presentare al Parlamento il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1926.
Atti del Governo, registro 248, *foglio* 158. — COOP

REGIO DECRETO 2 maggio 1926.

Autorizzazione alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali ad impiegare i propri capitali mediante la concessione di mutui fruttiferi alle scuole industriali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 22 del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente l'assicurazione obbligatoria con-

tro la invalidità e la vecchiaia, e l'art. 19 del regolamento approvato con il R. decreto 28 agosto 1924, n. 1422, per la esecuzione del predetto decreto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è autorizzata ad impiegare i propri capitali mediante la concessione di mutui fruttiferi alle Regie scuole industriali con le stesse garanzie stabilite per la Cassa dei depositi e prestiti ai sensi dell'art. 11 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 4 febbraio 1926.

Scioglimento dei Consigli comunali di San Pier d'Arena, Rivarolo Ligure, Sestri Ponente, Quinto al Mare, Nervi, Voltri, Bolzaneto, San Quirico, Borzoli, Cornigliano Ligure, Pegli, Pontedecimo, Prà, Apparizione, Sant'Ilario Ligure, Bavari, Molassana, Struppa e Quarto dei Mille, in provincia di Genova.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 4 febbraio 1926, sul decreto che scioglie i Consigli comunali di San Pier d'Arena, Rivarolo Ligure, Sestri Ponente, Quinto al Mare, Nervi, Voltri, Bolzaneto, San Quirico, Borzoli, Cornigliano Ligure, Pegli, Pontedecimo, Prà, Apparizione, Sant'Ilario Ligure, Bavari, Molassana, Struppa e Quarto dei Mille, in provincia di Genova.

MAESTA',

Il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 74, con cui si provvede all'aggregazione al comune di Genova di quelli limitrofi di Apparizione, Bavari, Bolzaneto, Borzoli, Cornigliano Ligure, Molassana, Nervi, Pegli, Pontedecimo, Prà, Quarto dei Mille, Quinto al Mare, Rivarolo Ligure, San Pier d'Arena, San Quirico, Sant'Ilario Ligure, Sestri Ponente, Struppa e Voltri, dispone che entro sei mesi dalla pubblicazione del Regio decreto stesso le Amministrazioni comunali interessate, dovranno stabilire di comune accordo le condizioni della unione, anche in deroga all'articolo 118 della legge comunale e provinciale.

Perchè lo studio e l'attuazione dei provvedimenti, relativi all'aggregazione possano essere espletati, con la necessaria unità di indirizzo, entro il termine stabilito, si ravvisa l'opportunità come è stato stabilito in casi analoghi di costituire l'azione delle ordinarie rappresentanze, quella di amministratori straordinari, più idonei a conseguire nell'attuazione dei provvedimenti stessi, l'organicità e la speditezza indispensabili.

Ho pertanto l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che dispone lo scioglimento dei suindicati Consigli comunali e la conseguente nomina dei Regi commissari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Consigli comunali di: 1° Apparizione, 2° Bavari, 3° Bolzaneto, 4° Borzoli, 5° Cornigliano Ligure, 6° Molassana, 7° Nervi, 8° Pegli, 9° Pontedecimo, 10° Prà, 11° Quarto dei Mille, 12° Quinto al Mare, 13° Rivarolo Ligure, 14° San Pier d'Arena, 15° San Quirico, 16° Sant'Ilario Ligure, 17° Sestri Ponente, 18° Struppa, 19° Voltri, sono sciolti.

Art. 2.

Sono nominati Commissari straordinari per l'amministrazione provvisoria di detti Comuni, i signori:

1° Dott. Arnaldo Pitto, per il comune di Apparizione;
2° Cav. avv. Salvatore Chiarella, per il comune di Bavari;
3° Ettore Negri, per il comune di Bolzaneto;
4° Ing. Vincenzo Bellizzi, per il comune di Borzoli;
5° Comm. Giovanni Albertazzi, per il comune di Cornigliano Ligure;
6° Cav. Luigi Lagomarsino, per il comune di Molassana;
7° Cav. dott. Luigi Drago, per il comune di Nervi;
8° Valerio Marel, per il comune di Pegli;
9° Comm. Giulio Pucci, per il comune di Pontedecimo;
10° Stefano Mantero, per il comune di Prà;
11° Marco De Maria, per il comune di Quarto dei Mille;
12° Cav. uff. Michele De Felice, per il comune di Quinto al Mare;
13° Avv. Gio. Batta Cipollina, per il comune di Rivarolo Ligure;
14° Cav. dott. Manlio Diana, per il comune di San Pier d'Arena;
15° Edoardo Passano, per il comune di San Quirico;
16° Giulio Capurro, per il comune di Sant'Ilario Ligure;
17° Cav. uff. Pietro Farina, per il comune di Sestri Ponente;
18° Comm. Giuseppe Scaparro, per il comune di Struppa;
19° Giacomo Bottino, per il comune di Voltri.

Art. 3.

Ai suddetti Commissari sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Villa Decani (Pola) e di Lamamocogno (Modena).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 16 maggio 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Villa Decani, in provincia di Pola.

MAESTA',

L'Amministrazione comunale di Villa Decani ha svolto azione deficiente ed irregolare, tentando fra l'altro, al fine evidente di favorire gli obbligati, legati da vincoli di parentela con taluni consiglieri, di privare le istituzioni pie, da essa amministrate, di importanti crediti ipotecari, dichiarandoli falsamente estinti.

In tale situazione, il Prefetto, a tutela dei vitali interessi della popolazione ed in vista anche dell'atteggiamento di costante, per quanto larvata, ostilità alle istituzioni nazionali assunto dall'Amministrazione, ha dovuto affidare la provvisoria gestione della civica azienda ad un suo Commissario, che ha rilevato il disordine degli uffici, l'abbandono di importanti servizi pubblici, la mancata compilazione dei conti dal 1913.

Dimessisi, di recente, undici consiglieri, e poichè altri quattro avevano già cessato dalla carica, sarebbe venuta a verificarsi l'ipotesi prevista dalla legge comunale e provinciale per la rinnovazione integrale della rappresentanza elettiva.

Non consentendo, però, la particolare situazione locale una sollecita convocazione dei comizi elettorali, ed occorrendo, d'altro canto, far luogo, con adeguati mezzi, al riassetto dell'azienda municipale, mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Villa Decani, in provincia di Pola, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Alfonso Herceg è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 18 aprile 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Lamamocogno, in provincia di Modena.

MAESTA',

Un'inchiesta di recente eseguita sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Lamamocogno, ha accertato che essa, per il disinteresse e la scarsa competenza degli elementi che la costituiscono, per i dissensi che ne dividono la compagine e per l'abituale deserzione dalle adunanze, ha lasciato insoluti tutti i più vitali problemi interessanti la civica azienda.

Il sindaco dimessosi fin dal gennaio 1925, non è stato sostituito; i servizi pubblici e in particolar modo quelli attinenti all'igiene, sono in abbandono; nulla è stato fatto per la esecuzione di lavori urgenti ed indilazionabili; gravi irregolarità ed abusi sono stati rilevati nell'assunzione di impiegati e nell'applicazione dei tributi.

Tale stato di cose ha determinato nella popolazione un profondo e diffuso malcontento, che ha ora raggiunto il carattere di decisa ostilità contro la rappresentanza elettiva, con pericolo di perturbamenti.

Anche ragioni di ordine pubblico, oltre alla necessità di ristabilire la normalità dell'Amministrazione e di provvedere con mezzi adeguati al riassetto dell'azienda municipale, rendono, pertanto, indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Lamamocogno, in provincia di Modena, è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. Giovanni Cornia è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1926.

Aggiunte e varianti alla tabella dei valori minimi per la riscossione della tassa di scambio sulle importazioni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 12, 13, 30 e 56 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273;

Visto l'art. 16 del R. decreto-legge 5 marzo 1925, n. 258;

Visto l'art. 3 del decreto Ministeriale 12 dicembre 1925, n. 50862, col quale fu disposto che l'applicazione della tassa di scambio su alcune materie prime che formano oggetto del commercio d'importazione sia effettuata dalle Dogane in base ad una tabella di prezzi o valori minimi delle dette materie da determinarsi periodicamente con apposito decreto;

Visto il decreto Ministeriale 24 dicembre 1925, n. 51405, col quale fu approvata una tabella di valori minimi per la liquidazione della tassa di scambio sulle importazioni;

Ritenuta l'opportunità di apportare alcune varianti ed aggiunte alla detta tabella;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

Art. 1.

La tabella dei valori minimi per la liquidazione della tassa di scambio sulle importazioni approvata con decreto Ministeriale 24 dicembre 1925, n. 51405, è modificata come segue:

DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Voce della tariffa doganale	Valore per quintale	Note
		Lire	
CATEGORIA XXXIV			
Corozo	640	400	—
Semi di palma dum	640	175	—
CATEGORIA XXXVIII			
Cainite: 13/15 % di ossido di potassio	715 c	29	Il valore contro indicato è comprensivo anche delle spese di nolo, imballaggio ed assicurazione.
Sale potassico: 20/22 % di ossido di potassio	715 e	37	Id.
Id. id.: 30/32 % di ossido di potassio	715 e	47	Id.
Id. id.: 40/42 % di ossido di potassio	715 e	59	Id.
Cloruro potassico: 50/52 % di ossido di potassio	715 e	85	Id.
Solfato potassico 48/50 % di ossido di potassio	715 e	112	Id.

Art. 2.

Dalla tabella dei valori minimi per la liquidazione della tassa di scambio sulle importazioni approvata con decreto Ministeriale 24 dicembre 1925, n. 51405, è stralciata la voce « stracci d'ogni sorta e cartacce da macero, esclusi i vegetali » di che alla categoria LII, voce 951, della tariffa doganale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il 1° giugno 1926.

Roma, addì 26 maggio 1926.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1926.

Modificazione dell'art. 2 dell'allegato n. 3 alle Condizioni e tariffe per il trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nell'art. 2 dell'allegato n. 3 alle Condizioni e tariffe per il trasporto delle cose, le parole « eccezione fatta pei serbatoi destinati esclusivamente al petrolio » sono depennate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 aprile 1926.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETI PREFETTIZI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Terlizzi, di Castellana e di Bitonto

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BARI

Veduto il R. decreto 4 marzo 1926, col quale fu sciolto il Consiglio comunale di Terlizzi e nominato Regio commissario il signor cav. avv. Eugenio Violante;

Considerato che detto Commissario non ha potuto finora portare a termine il lavoro di sistemazione della civica finanza e dei pubblici servizi e che, d'altra parte, la situazione dei partiti locali non consente di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Veduti gli articoli 323 della legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e 103 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Terlizzi è prorogato di tre mesi.

Bari, addì 27 maggio 1926.

Il Prefetto: GARZAROLI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BARI

Veduto il R. decreto 4 marzo 1926, col quale fu sciolto il Consiglio comunale di Castellana e nominato Regio commissario il signor cav. Persio Francesco;

Considerato che detto Commissario non ha potuto finora portare a termine il lavoro di sistemazione della civica finanza e dei pubblici servizi e che, d'altra parte, la situazione dei partiti locali non consente di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Veduti gli articoli 323 della legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e 103 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Castellana è prorogato di tre mesi.

Bari, addì 27 maggio 1926.

Il Prefetto: GARZAROLI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BARI

Veduto il R. decreto 4 marzo 1926, col quale fu sciolto il Consiglio comunale di Bitonto e nominato Regio commissario il signor cav. dott. Giacinto Perrone;

Considerato che detto Commissario non ha potuto finora portare a termine il lavoro di sistemazione della civica finanza e dei pubblici servizi e che, d'altra parte, la situazione dei partiti locali non consente di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Veduti gli articoli 323 della legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e 103 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Bitonto è prorogato di tre mesi.

Bari, addì 27 maggio 1926.

Il Prefetto: GARZAROLI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 117

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 28 maggio 1926

	Media		Media
Parigi	86 46	Belgio	82 75
Londra	130 202	Olanda	10 80
Svizzera	518 25	Pesos oro (argentino)	24 78
Spagna	411 25	Pesos carta (argent.)	10 80
Berlino	6 39	New-York	26 859
Vienna	3 80	Belgrado	47 50
Praga	79 75	Budapest	0 0378
Romania	10 55	Russia (cervonetz)	137 15
Dollaro canadese	26 88	Norvegia	5 78
Albania	5 18	Oro	518 25

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1926)	70 35
	3.50 % » (1902)	64 —
	3.00 % lordo	45 325
	5.00 % netto	94 35
	3.50 % Obbligazioni delle Venezie	69 40

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 118

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 29 maggio 1926.

	Media		Media
Parigi	84 20	Belgio	81 90
Londra	129 25	Olanda	10 70
Svizzera	515 —	Pesos oro (argentino)	24 78
Spagna	405 —	Pesos carta (argent.)	10 90
Berlino	6 25	New-York	26 475
Vienna (Shilling)	3 80	Belgrado	46 95
Praga	78 90	Budapest	0 0378
Romania	10 80	Russia	138 15
Dollaro canadese	26 47	Norvegia	5 78
Albania	5 115	Oro	510 84

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	70 025
	3.50 % » (1902)	64 —
	3.00 % lordo	45 —
	5.00 % netto	93 80
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	69 35

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA

Ufficio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 4 di privative per modelli e disegni di fabbrica registrate nell'anno 1926

DATA del deposito	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro generale	VOLUME E NUMERO del registro attestati
14 maggio 1925	Soc. An. Forges de Bellecourt, a Manage.	Modello di fabbrica: Ruota smontabile a dischi imbutiti e dei suoi bulloni di attacco al mozzo.	4867	Volume 51 N. 51
18 febbraio 1926	Ditta F.lli Maggi, a Milano.	Modello di fabbrica: Dado ad alette per cicli.	5293	» » » 52
10 marzo 1926	Arca Mario, a Roma.	Modello di fabbrica: Bottiglia di vetro.	5311	» » » 53
18 » »	Arca Mario, a Roma.	Modello di fabbrica: Bottiglia.	5314	» » » 54
26 febbraio 1926	Mario Foà & C., a Milano.	Disegno di fabbrica: Due camerieri che lucidano e disinfettano.	5316	» » » 55
27 » »	Gomba Camillo, a Milano.	Modello di fabbrica: Catinella ovale per uso igienico.	5317	» » » 56
27 » »	Mario Foà & C., a Milano.	Disegno di fabbrica: L'orientale e il negro.	5318	» » » 57
2 marzo 1926	Mario Foà & C., a Milano.	Disegno di fabbrica: Come l'acqua diviene effervescente.	5319	» » » 58
3 » »	Mantovani Angelo, a Milano.	Modello di fabbrica: Cestino da viaggio per vivande.	5320	» » » 59
8 » »	Levi Abert Nicolas, a Gand.	Modello di fabbrica: Disco in vetro per lampade di segnalazioni per automobili.	5321	» » » 60
28 dicembre 1925	Casanova Giacomo, a Sampierdarena.	Modello di fabbrica: Scatola per dolci servente, vuota, da cassetta di risparmio.	5231	» » » 61
4 febbraio 1926	Giordano-Orsini Bruno, a Milano.	Modello di fabbrica: Raccoglitore di fogli mobili.	5277	» » » 62
13 marzo »	Società An. Egidio Galbani, a Melzo.	Modello di fabbrica: Formaggio in forma di parallelepipedo.	5323	» » » 63
13 » »	Società An. Egidio Galbani, a Melzo.	Modello di fabbrica: Formaggio in forma di parallelepipedo.	5324	» » » 64
9 » »	Brunetti Annibale, a Torino.	Modello di fabbrica: Borraccia metallica con sospensione a tracolla e gavetta investita sul fondo.	5329	» » » 65
16 » »	Lanticchia Mario, a Cuneo.	Modello di fabbrica: Valvola tarata per limitazione del consumo di energia elettrica.	5333	» » » 66
17 » »	« Fiat » Società Anonima, a Torino.	Modello di fabbrica: Coperchio della testa dei cilindri per motore di autoveicoli.	5331	» » » 67
17 » »	« Fiat » Società Anonima, a Torino.	Modello di fabbrica: Coppa per il basamento del motore di autoveicoli.	5335	» » » 68
17 » »	« Fiat » Società Anonima, a Torino.	Modello di fabbrica: Gruppo cilindri con basamento per motori di autoveicoli.	5333	» » » 69

DATA del deposito	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro generale	Volume del registro	Numero attestati
17 marzo 1926	« Fiat » Società Anonima, a Torino.	Modello di fabbrica: Supporto del gruppo differenziale per autoveicoli.	5337	Volume 51	N. 70
10 novembre 1925	H. A. Schmitz, a Barmen.	Disegno di fabbrica: Tessuto	5194	» »	» 71
14 gennaio 1926	Casati Pietro, a Genova.	Modello di fabbrica: Bocca di sfogo di gas per serbatoi a tenuta ermetica a dado e controdado, con coperchio di chiusura a vite e con protezione di filtro in rete metallica, messa e facilmente cambiabile.	5236	» »	» 72
9 » »	Gori Angelo, a Bologna.	Modello di fabbrica: Bottone di sicurezza a pressione per bolli fiscali da cicli, moto e autoveicoli.	5237	» »	» 73
20 » »	Casati Pietro, Genova.	Modello di fabbrica: Gruppo indicatore del livello di liquidi.	5247	» »	» 74
18 » »	Della Nave Emilio, a Firenze.	Modello di fabbrica: Elmo per corpi militarizzati a sagoma speciale.	5260	» »	» 75
19 » »	Cajano Nicola, a Teramo.	Disegno di fabbrica: Nettapiedi sistema Cajano.	5261	» »	» 76
22 » »	Ditta Mario Foà & C., a Milano.	Disegno di fabbrica: La Cassa d'oro portata di Mercurio.	5273	» »	» 77
27 febbraio »	Alpina Hase A. G., a Burgdorf.	Modello di fabbrica: Scatola con coperchio speciale per contenere formaggi o simili tagliati in settori.	5294	» »	» 78
» » »	Tallini Attilio, a Larciano.	Modello di fabbrica: Manico da scopa con armatura decorativa in filo metallico.	5302	» »	» 79
18 marzo »	Grosmann Giovanni, a Bolzano.	Modello di fabbrica: Strettoio ad angolo con leva di legno.	5328	» »	» 80
19 febbraio »	Siemens-Schuckert Werke Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung, a Berlin-Siemensstadt.	Modello di fabbrica: Lanterna per lampada elettrica ad incandescenza in cui il globo ha forma a pera allungata.	5296	» »	» 81
» » »	Siemens-Schuckert Werke Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung, a Berlin-Siemensstadt.	Modello di fabbrica: Lanterna per lampada elettrica ad incandescenza in cui il globo ha forma ovoidale.	5297	» »	» 82
» » »	Siemens-Schuckert Werke Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung, a Berlin-Siemensstadt.	Modello di fabbrica: Lanterna per lampada elettrica ad incandescenza in cui il globo ha forma di due coni a basi contrapposte.	5298	» »	» 83
» » »	Siemens-Schuckert Werke Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung, a Berlin-Siemensstadt.	Modello di fabbrica: Lanterna per lampada elettrica ad incandescenza in cui il globo ha forma campanata a cono colla bocca inferiore chiusa da un cono rovesciato.	5299	» »	» 84
» » »	Siemens Schukert Werke G. m. b. H., a Berlin-Siemensstadt.	Modello di fabbrica: Lanterna per lampada elettrica ad incandescenza in cui il globo ha forma ovoidale allungata.	5301	» »	» 85
» » »	Société Anonyme des Etablissements Tecalemit, a Parigi.	Modello di fabbrica: Ingrassatore con testa esagonale a base cilindrica.	5302	» »	» 86
17 marzo »	« Fiat » Società Anonima, a Torino.	Modello di fabbrica: Scatola per il cambio di velocità per autoveicoli.	5338	» »	» 87

DATA del deposito	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro generale	VOLUME E NUMERO del registro attestati
15 marzo 1926	Società anonima Carlo De Micheli di E., a Milano.	Disegno di fabbrica: Tessuto elastico a nastro per bretelle.	5347	Volume 51 N. 88
16 » »	Aletti Enrico-Serafino Giuseppe, a Milano.	Modello di fabbrica: Cartello a sezione prismatica recante una duplice dicitura visibile successivamente a punti diversi.	5348	» » » 89
19 » »	Saranzo Michele, a Milano.	Modello di fabbrica: Pentola per cuocere maccheroni, gnocchi, carne.	5349	» » » 90
19 febbraio 1926	Siemens-Schuckert Werke Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung, a Berlin-Siemensstadt.	Modello di fabbrica: Lanterna per lampada elettrica ad incandescenza in cui il globo è collegato al rosone mediante una catena formata da elementi rigidi articolati fra loro.	5300	» » » 91
21 marzo 1926	Brachet Richard & C.ie, a Lyon-Monplaisir.	Modello di fabbrica: Fornello a gas con due posti grandi ai due lati di un posto più piccolo.	5330	» » » 92
» » »	Brachet Richard & C.ie, a Lyon-Monplaisir.	Modello di fabbrica: Fornello a gas ad un solo posto.	5331	» » » 93
» » »	Brachet Richard & C.ie, a Lyon-Monplaisir.	Modello di fabbrica: Fornello a gas con due posti eguali.	5332	» » » 94
» » »	Brachet Richard & C.ie, a Lyon-Monplaisir.	Modello di fabbrica: Fornello a gas con due posti eguali.	5341	» » » 95
29 » »	Banfi Achille, a Milano.	Modello di fabbrica: Involucro speciale per sapone profumato.	5350	» » » 96
30 » »	Anzani Romeo, a Milano.	Modello di fabbrica: Cartone pieghettato e a disegno per pieghettatura e stampatura a vapore di stoffe.	5351	» » » 97
» » »	Anzani Romeo, a Milano.	Modello di fabbrica: Cartone pieghettato e a disegno per pieghettatura e stampatura a vapore di stoffe.	5352	» » » 98
24 » »	« Fiat » Società Anonima, a Torino.	Modello di fabbrica: Coperchio per scatola del cambio di velocità per autoveicoli.	5353	» » » 99
2 aprile 1926	« Fiat » Società Anonima, a Torino.	Modello di fabbrica: Assale anteriore per autoveicoli.	5354	» » » 100
9 febbraio »	Ditta succ. Caffarel Prochet e Cie, a Torino.	Modello di fabbrica: Gianduiotto di cioccolato vuoto.	5271	» 52 » 1
24 » »	Pinotti Guido, a Reggio Emilia	Modello di fabbrica: Macchina tappa bottiglie.	5295	» » » 2
6 marzo 1926	Casanova Giacomo, a Sampierdarena.	Modello di fabbrica: Scatola per dolci e simili in forma di vagone ferroviario per merci.	5312	» » » 3
3 febbraio »	Comba Camillo, a Milano.	Modello di fabbrica: Cazzaruola con manico pieghevole funzionante da ferma coperchio.	5325	» » 4
2 marzo 1926	« Fiat » Società Anonima, a Torino.	Modello di fabbrica: Comando dei freni per autoveicoli.	5355	» » » 5
6 aprile »	Servadio Luciano, a Torino.	Modello di fabbrica: Ombrello da pioggia e da sole impermeabile e translucido.	5356	» » » 6
12 » »	Dorendorf & Bud G. m. b. H., a Berlino.	Modello di fabbrica: Strumento per pulire le unghie e l'epidermide delle mani e di piedi.	5357	» » » 7
12 » »	Confetti Giuseppe, a Reggio Emilia	Modello di fabbrica: Lega covoni.	5358	» » » 8
15 » »	Cantine dei Marchesi Lodovico e Piero Antinori, a Firenze.	Modello di fabbrica: Fiaschetti a larga base.	5360	» » » 9
16 » »	Fontani Affortunato, a Firenze	Modello di fabbrica: Disco salvalatte. . . .	5361	» » » 10

Roma, 4 maggio 1926.

Il direttore: DE SANCTIS

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 2ª Pubblicazione. Elenco N. 43

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 5 %	400059	600 —	Rosati Enrico fu *Venanzio-Silvestro*, minore emancipato sotto la curatela di Albertazzi Vittorio fu Achille, domic. in Roma.	Rosati Enrico fu *Silvestro-Venanzio*, minore, ecc., come contro.
3.50 %	739664	644 —	Meligrana *Bonoventura* fu Mariano, minore sotto la patria potestà della madre Marianna Lombardi Satriani, ved. di Mariano Meligrana, domic. a Catanzaro.	Meligrana *Bonaventura* fu Mariano, minore, ecc., come contro.
» » »	481005 532229 566952	21 — 31.50 115.50	Servegnini *Angelo* di Carlo, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Torino.	Servegnini *Primitivo-Pietro-Angelo* di Carlo, minore, ecc., come contro.
Cons. 5 % » »	154447 152492 158844	90 — 525 — 965 —	Servegnini *Angelo-Primitivo* di Carlo, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Chivasso (Torino).	Severgnini *Primitivo-Pietro-Angelo* di Carlo, minore, ecc., come contro.
»	348939	110 —	Rocco *Carmela* fu Raffaele, minore sotto la curatela del marito Brigante Vincenzo, domic. a Lagonegro (Potenza).	Rocco *Maria-Carmela* fu Raffaele, minore, ecc., come contro.
3.50 %	225448	378 —	Magnone *Clelia* di Giuseppe, moglie di Traverso Giovan Battista, domic. a Genova. Vincolata.	Magnone *Natalina-Clelia* di Giuseppe, moglie di Traverso Giovan Battista *fu Francesco*, domic. a Genova. Vincolata.
Cons. 5 %	197830	125 —	Caserta Antonino e Leonardo fu *Giovanni*, minori sotto la patria potestà della madre De Marco Marianna fu Andrea, ved. Caserta, domic. a Bellona (Caserta).	Caserta Antonino e Leonardo fu *Antimo-Giovanni*, minori, ecc. come contro.
»	197831	40 —	Intestata come la precedente; con usufr. vitalizio a De Marco Marianna fu Andrea, ved. Caserta.	Intestata come la precedente; con usufr. vitalizio, come contro.
»	368857	50 —	Caserta Leonardo fu *Giovanni*, minore sotto la patria potestà della madre De Marco Marianna fu Andrea, domic. a Bellona (Caserta).	Caserta Leonardo fu *Antimo-Giovanni*, minore, ecc. come contro.
3.50 %	712773	108.50	La Parola *Rosalia* fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Cusumano Antonina fu Matteo, ved. di La Parola Vincenzo, domic. in Palermo.	La Parola *Maria-Rosalia-Grazia* fu Vincenzo, minore, ecc. come contro.
Cons. 5 % » » »	197248 222911 295950 389304	650 — 660 — 120 — 110 —	Arri *Gina* e Pietro di Lorenzo, minori sotto la patria potestà del padre, domic. a Foggia.	Arri *Luigia* e Pietro di Lorenzo, minori, ecc., come contro.
»	33966	20 —	Bertoglio Giuseppe fu Giovanni, domic. a Castellamonte (Torino).	Bertoglio *Puin* Giuseppe fu Giovanni, domic. come contro.
Ricevuta provvisoria rilasciata dalla sezione di Regia tesoreria di Caserta.	1019	Cap. 3,000 —	Farina Vincenzo di Agostino, domic. a Sommano (Caserta).	Farina Vincenzo di Agostino, minore sotto la patria potestà del padre, domic. come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	233461	45 —	Berruti *Luigia* fu Giovanni, moglie di Rolando *Giuseppe*, domic. a Calamandrana (Alessandria).	Berruti *Cristina-Luigia* fu Giovanni moglie di Rolando *Michele-Giuseppe*, domic. come contro.
»	56344	475 —	De Stefano *Agostino-Giuseppe* di Paolo, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Casoria (Napoli).	De Stefano *Giuseppe-Demetrio-Ciro* di Paolo, minore, ecc., come contro.
»	59729	1,720 —	Cacace *Giovannina* di Emanuele, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Taranto.	Cacace *Jennie-Maria* di Emanuele, minore, ecc., come contro.
»	201707	55 —	*Alvazzi* Clotilde di Davide, minore sotto la patria potestà del padre, domic. in Varzo (Novara).	*Alvazzi-Delfrate* Clotilde, minore, ecc., come contro.
»	392978	140 —	*Delfrate-Alvazzi* Clotilde di Davide, minore, ecc., come la precedente.	
3.50 %	798580	756 —	*Delfrate-Alvazzi* Clotilde di Davide, minore, ecc., come la precedente.	
»	14063	77 —	*Meligrano* Bonaventura di Giuseppe, domic. in Soriano (Calabria Ulteriore 2°).	*Meligrana* Bonaventura di Giuseppe, domic. come contro.
»	724546	115 —	Della Porta *Achille* fu Domenico, domic. a Mantova.	Della Porta *Domenico-Achille* fu Domenico, domic. a Mantova.
Cons. 5 %	252227	90 —	Albert Emilio-Giovanni fu *Celestino*, minore sotto la tutela di Badarelli Giuseppe, domic. in Albertville Savoia (Francia).	Albert Emilio-Giovanni fu *Michele-Giuseppe-Gustavo-Clestino*, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 15 maggio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 64.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 — Data della ricevuta: 17 maggio 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione R. tesoreria di Treviso — Intestazione della ricevuta: Ospedale G. Guicciardini in Valdobbiadene (Treviso) — Titoli del Debito pubblico: obbligazioni delle Venezie 4 — Ammontare della rendita: L. 80.50, consolidato 3.50 per cento, con decorrenza del 1° gennaio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 185 — Data della ricevuta: 27 marzo 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ancona — Intestazione della ricevuta: Pasqua Roberta fu Aristide — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 555, consolidato 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1925.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 8 maggio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

Smarrimento di certificato.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 64 *bis*.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del sottoindicato certificato di deposito relativo a titolo di debito pubblico presentato per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10507 — Data della ricevuta: 29 luglio 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Filiale banca d'Italia di Roma — Intestazione della ricevuta: Renzo Prandi di Adolfo — Titoli del Debito pubblico: misti 1 — Rendita consolidato 3.50 per cento (1906) — Capitale L. 300.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione del relativo certificato di deposito, il quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 8 maggio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di direttore della Regia scuola industriale di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale sulla istruzione industriale;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso interno al posto di direttore della Regia scuola industriale di Ascoli Piceno, con l'obbligo dell'insegnamento della tecnologia e della direzione dei laboratori annessi alla Scuola.

Art. 2.

Il direttore prescelto è inquadrato al grado 7° con lo stipendio annuo lordo di L. 16,000 oltre L. 4200 annue per supplemento di servizio attivo ed oltre il caroviveri, come da tabelle annesse al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, per i direttori di scuole di tirocinio. Esso viene tuttavia nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, viene nominato stabile.

Art. 3.

Sono ammessi al concorso i direttori di altre scuole e gli insegnanti titolari di scuole di grado non inferiore, che abbiano i requisiti richiesti per l'insegnamento affidato al direttore e per la direzione dei laboratori.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato dell'insegnamento industriale e commerciale) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° atto di nascita;

2° tutti quei titoli o lavori o pubblicazioni che i concorrenti ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse;

3° elenco in carta libera, completo ed in doppio esemplare, di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmato dai candidati.

Art. 4.

I concorrenti possono essere chiamati anche ad esperimenti dalla Commissione esaminatrice, in data che sarà comunicata con lettera raccomandata.

La mancata presentazione all'invito sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando i necessari documenti al competente ufficio del Ministero.

Art. 5.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria, ed, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 6.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 27 maggio 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

Concorso al posto di direttore del Regio istituto industriale di Livorno.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale sulla istruzione industriale;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso interno al posto di direttore del Regio istituto industriale di Livorno, con l'obbligo della direzione delle officine annesse all'Istituto.

Art. 2.

Il direttore prescelto è inquadrato nel grado 6° con lo stipendio annuo lordo di L. 17,800 oltre L. 5500 annue per supplemento di servizio attivo e caro viveri, come da tabelle annesse al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, per i direttori di istituti. Esso viene tuttavia nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, viene nominato stabile.

Art. 3.

Sono ammessi al concorso i direttori e gli insegnanti titolari di istituti o di scuole industriali che abbiano i requisiti richiesti dal regolamento.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato dell'insegnamento industriale e commerciale) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° atto di nascita;

2° tutti quei titoli o lavori o pubblicazioni che i concorrenti ritengono di presentare nel proprio interesse;

3° elenco in carta libera, completo ed in doppio esemplare, di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmato dai candidati.

Art. 4.

I concorrenti possono essere chiamati anche ad esperimenti dalla Commissione esaminatrice, in data che sarà comunicata agli interessati con lettera raccomandata.

La mancata presentazione all'invito sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando i necessari documenti al competente ufficio del Ministero.

Art. 5.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria, ed, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 6.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 27 maggio 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

Concorso al posto di direttore della Regia scuola industriale di Catanzaro.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale sulla istruzione industriale;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale e commerciale;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso interno al posto di direttore della Regia scuola industriale di Catanzaro, con l'obbligo dell'insegnamento della tecnologia e della direzione delle officine annesse alla Scuola.

Art. 2.

Il direttore prescelto è inquadrato nel grado 7° con lo stipendio annuo lordo di L. 16,000 oltre L. 4200 per supplemento di servizio attivo e caroviveri, come da tabelle annesse al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, per i direttori di scuole di tirocinio. Esso viene tuttavia nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di due ispezioni, viene nominato stabile.

Art. 3.

Sono ammessi al concorso i direttori di altre scuole e gli insegnanti titolari di scuole di grado non inferiore, che abbiano i requisiti richiesti per l'insegnamento affidato al direttore e per la direzione delle officine annesse.

Le domande di ammissione al concorso, su carta bollata da L. 3, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato dell'insegnamento industriale e commerciale) entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di esclusione dal concorso.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° atto di nascita;

2° tutti quei titoli o lavori o pubblicazioni che i concorrenti ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse;

3° elenco in carta libera, completo ed in doppio esemplare, di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmato dai candidati.

Art. 4.

Su parere della Commissione esaminatrice i concorrenti possono essere chiamati ad esperimenti che avranno luogo a Roma in data da comunicarsi agli interessati con lettera raccomandata.

La mancata presentazione agli esperimenti sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando i necessari documenti al competente ufficio del Ministero.

Art. 5.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria, ed, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 6.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.

Roma, addì 27 maggio 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma – Stabilimento Poligrafico dello Stato.